



17524/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Pagamento di  
canoni di  
locazione in  
favore della  
procedura di  
liquidazione  
coatta  
amministrativa.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

R.G.N. 3286/2012

Cron. 17524

Rep. C-I

Ud. 30/04/2014

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3286-2012 proposto da:

L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.

062593450584), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l'avvocato

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2014

927

L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI  
S.P.A., ZEPPIERI AUGUSTA;

- *intimate* -

Nonché da:

L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI  
S.P.A. (c.f. 02593450584), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso  
l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato BARONE ANSELMO,  
giusta procura a margine del controricorso e  
ricorso incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

*contro*

L'EDERA - COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI  
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.  
062593450584), in persona del Commissario  
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l'avvocato  
GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,  
giusta procura a margine del controricorso al  
ricorso incidentale;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

*contro*

ZEPPIERI AUGUSTA;

- intimata -


avverso la sentenza n. 4830/2011 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 30/04/2014 dal Consigliere  
Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato IANNOTTA  
GREGORIO che si riporta;

uditi, per la controricorrente e ricorrente  
incidentale, gli Avvocati BARONE CARLO MARIA e  
BARONE ANSELMO che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per  
l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 13 settembre 1999, l'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, intimava alla sig.ra Augusta Zeppieri sfratto per morosità dell'appartamento sito in Roma, via Castro Pretorio n. 82, scala unica, piano IV, int. 12, da lei condotto in locazione ad uso abitativo, con contratto dell'1 marzo 1990, consensualmente citandola per la convalida dinanzi al Tribunale di Roma.

Costituitasi ritualmente, la sig.ra Zeppieri eccepiva in via pregiudiziale, l'inesistenza giuridica del decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale la stessa compagnia era stata messa in liquidazione coatta amministrativa, con nomina di un commissario liquidatore, perché adottato in carenza di potere dell'Autorità amministrativa.

Interveniva volontariamente l'Edera s.p.a., *in bonis*, che aderiva alle difese della conduttrice e svolgeva, a sua volta, domanda di restituzione delle somme percepite, nelle more, a titolo di canoni, dal commissario liquidatore.

Nel termine concesso dal giudice, *ex art. 55*, legge sull'equo canone, la sig.ra Zeppieri sanava la morosità.

Eseguita la conversione del rito, il Tribunale di Roma, con sentenza 8 novembre 2006, dichiarava l'inammissibilità della domanda spiegata dalla compagnia *in bonis*, e pronunciava la cessazione della materia del contendere sulla domanda di risoluzione per inadempimento, con compensazione delle spese di lite.

Con successivo gravame, notificato il 30 novembre 2008, l'Edera s.p.a. *in bonis* chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva l'Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo il rigetto dell'appello.

Rimaneva contumace la sig.ra Zeppieri.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 15 novembre 2011 – ritenuta l'efficacia vincolante del giudicato esterno sull'accertamento dell'inesistenza del d.m. di apertura della liquidazione coatta amministrativa, formatosi sulla

sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2064/2008, confermata da questa Corte con sentenza 25 febbraio 2011 n. 4690 – dichiarava la carenza di legittimazione attiva del commissario liquidatore e, per l'effetto, rigettava la domanda di convalida di sfratto per morosità, condannando la procedura concorsuale alla rifusione delle spese del giudizio. Rigettava l'ulteriore motivo di appello, volto ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.122,63, già versata dalla conduttrice al commissario liquidatore.

Avverso la suddetta sentenza, non notificata, l'Edera Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a censura multipla, notificato in data 27 gennaio 2012.

Resisteva con controricorso l'Edera Compagnia Italiana Assicurazione *in bonis*, promovendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata, con il quale instava per la restituzione dei canoni di locazione riscossi dal commissario liquidatore, riconosciuto privo di potere.

Resisteva l'Edera Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con controricorso.

La sig.ra Zeppieri non svolgeva attività difensiva.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ.

All'udienza del 30 aprile 2014 il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è inammissibile per carenza di capacità processuale del commissario liquidatore.

La sentenza della Corte di Appello di Roma reca, nel dispositivo, l'espressa dichiarazione di inesistenza del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell'Edera – Compagnia di Assicurazione s.p.a. Si tratta di un accertamento svolto in via principale, sulla base della domanda originaria proposta dai soci della società *in bonis*, i quali, con atto di citazione notificato in data 29 agosto

1999, avevano chiesto l'accertamento della già maturata decadenza delle autorizzazioni ministeriali – per effetto della propria delibera di rinuncia all'esercizio di tale attività assicurativa – e la conseguente dichiarazione di inesistenza del provvedimento adottato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, che sottoponeva l'Edera s.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché la condanna generica della Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Non può invero incidere sull'efficacia del giudicato, ex art. 2909 cod. civ., la contestuale cassazione della citata sentenza del 16 maggio 2008, emessa dalla Corte di Appello di Roma, esclusivamente con riferimento alla condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno nei confronti della Compagnia *in bonis*. La riforma – solo di tale capo della sentenza – con contestuale pronuncia nel merito, veniva motivata da questa Corte sulla scorta della carenza di prova del danno ingiusto asseritamente subito per effetto del vizio procedurale che aveva comportato l'accertata inesistenza della procedura concorsuale. E' di tutta evidenza che tale statuizione involge unicamente la domanda risarcitoria volta a ottenere la condanna generica del Ministero; e non anche l'accertamento "a monte" dell'inesistenza giuridica della liquidazione coatta amministrativa – capo della sentenza dotato di una propria autonomia processuale e sostanziale, non infirmato dalla reiezione della domanda dei danni, ed anzi *causa petendi* proprio della domanda di danni.

Appare perciò corretta in punto di diritto, la statuizione della Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società *in bonis*, dichiarativa della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del commissario liquidatore, in conseguenza dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del 25 febbraio 2011, n. 4690 .

Il presente ricorso, notificato in data 27 gennaio 2012, successivamente all'intervenuto giudicato sul provvedimento di liquidazione. Il ricorso si palesa dunque inammissibile. Il venir meno dei poteri amministrativi e gestionali del commissario liquidatore comporta infatti l'immediata reviviscenza delle funzioni spettanti agli organi ordinari della società.

Né osta a tale conclusione l'invocata disciplina dell'impugnazione degli atti amministrativi, di cui alla legge n. 2248/1865, allegato E.

E' certamente vero che l'invalidità degli atti amministrativi può essere rilevata dal giudice civile ai fini della loro disapplicazione, senza potere diretto di annullamento, nel rispetto del riparto di giurisdizione: ma è altrettanto vero che tale preclusione non opera in caso di accertamento della radicale inesistenza giuridica della procedura concorsuale, dichiarata per assoluta carenza di poteri da parte della Pubblica amministrazione – sentenza di mero accertamento rientrante nell'alveo dei poteri del giudice ordinario che, nella specie, non poteva ritenersi preclusa dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 1435/2008, divenuta definitiva a seguito dell'estinzione del giudizio di appello per rinuncia, dichiarata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1879/2003, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall'Edera *in bonis* per l'annullamento del provvedimento ministeriale, dovendo richiamarsi, al riguardo, quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 15721 del 2005, secondo cui il giudicato amministrativo copre solo i vizi di legittimità dedotti o deducibili dinanzi al giudice amministrativo; e non anche l'inesistenza dei provvedimenti conseguente alla carenza di potere dell'autorità emanante, il cui accertamento è, appunto, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Restano assorbite le ulteriori censure.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio. Venuta meno la procedura di liquidazione coatta amministrativa non è più rintracciabile alcuna alterità processuale tra le parti tale da giustificare la liquidazione delle spese in favore di una delle due parti.

Con riferimento al ricorso incidentale, con il quale l'Edera s.p.a. *in bonis* chiedeva la restituzione dei canoni locatizi effettivamente versati dall'intimata Zeppieri al commissario liquidatore, detenuti da quest'ultimo *sine titulo*, stante la sua riconosciuta carenza di poteri, lo stesso si palesa parimenti inammissibile, in ragione della speculare inesistenza della parte cui è rivolto. Appare necessario sottolineare che l'attività del commissario liquidatore sia stata esercitata in carenza di potere solo successivamente al passaggio in

giudicato della sentenza dichiarativa dell'inesistenza del provvedimento amministrativo di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione coatta. Tale sentenza dichiarativa non rende, *ab origine*, gli atti compiuti dal commissario liquidatore *tamquam non essent*, essendo questi sorretti dall'atto amministrativo emanato, sia pur in carenza di potere: l'attività del commissario risulterà esercitata *sine potestate* solo in seguito al formatosi giudicato. Ne consegue che le domande di restituzione dovranno essere proposte successivamente al deposito del bilancio finale di liquidazione da parte del commissario, unitamente al rendiconto della sua gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 213 l. fall.


La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese della fase di legittimità.

### PQM

- Dichiaro inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, con compensazione delle spese della fase di legittimità.

Roma, 30 aprile 2014

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.

